COMUNE DI CIMINA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Imbriani,13 – 89040 Ciminà (RC) - ☎ 0964.334012
pec : comunecimina@asmepec.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DI NR. 1 (UNO) INCARICO LEGALE PER L'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE, LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE IN GIUDIZIO
DEL COMUNE DI CIMINA'
****

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

in attuazione della propria Determinazione n.20 del 22/03/2024

RENDE NOTO

che il Comune di Ciminà intende affidare un incarico legale per il ***Servizio di assistenza stragiudiziale, difesa e rappresentanza processuale dell'Ente,*** per ventiquattro mesi, che decorreranno, dalla data di effettivo affidamento del servizio, mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023, attraverso il portale MEPA, il cui invito sarà rivolto a soggetti idonei iscritti al mercato elettronico delle PA gestito da Consip al BANDO *"Servizi"* CATEGORIA *"Servizi professionali legali e normativi"*.

In questa fase, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara d'appalto, di procedura negoziata o di affidamento e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.

Il presente avviso è da intendersi come **mero procedimento esplorativo,** che non comporta diritti di prelazione o preferenza, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati e sia per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento del servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva fase di trattativa, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei professionisti che hanno manifestato interesse.

La procedura verrà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

1) **ENTE ATTUATORE:** Comune di Ciminà Via Imbriani, 13 - 89040, - C.F. 81001890805 Sito istituzionale http://www.comune.cimina.rc.it/ tel. 0964.334012 e-mail uffdem.cimina@tiscali.it - PEC comunecimina@asmepec.it .

2) **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Maria Lucia Varacalli, Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali, e-mail uffdem.cimina@tiscali.it , tel. 0964.334012 int1.

3) **OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**: Servizio di assistenza stragiudiziale, difesa e rappresentanza processuale dell'Ente del Comune di Ciminà, per la durata di due anni, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione tra le parti.

Il servizio legale da espletare, conformemente all'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, comprende:

A. Assistenza stragiudiziale e supporto legale e giuridico dell'Ente;
B. Rappresentanza, difesa in giudizio, patrocinio legale in tutte le liti attive e passive del Comune, nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie (compresi procedimenti speciali, monitori, di opposizione, ecc..), da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, nelle sedi giurisdizionali competenti di fronte agli organi giurisdizionali di primo e secondo grado (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Tribunale Amministrativo Regionale, Commissioni tributarie ecc.), oltre che di fronte alle giurisdizioni superiori, previa rituale decisione relativa alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale, attraverso lo strumento della Delibera dell'organo esecutivo. Restano esclusi dal presente avviso gli incarichi singoli già eventualmente precedentemente conferiti ad altri professionisti.

Il servizio comprende, altresì, previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale, la difesa e rappresentanza processuale dell'Ente nelle controversie già pendenti di fronte alle stesse autorità giurisdizionali di cui al punto precedente, già conferite con apposto incarico ad altri professionisti ed avvocati esterni e/o dipendenti dell'Ente, in virtù di precedenti convenzioni in essere e/o con singoli incarichi e mandati ad litem, ed anche quelle in cui l'Ente sia rimasto contumace; in tali casi l'avvocato e/o lo studio professionale, per tutto il periodo di vigenza della convenzione, curerà le procedure connesse alla trattazione delle singole controversie, senza che, per l'assunzione di tali incarichi e per le controversie comunque pendenti, derivi alcun costo aggiuntivo oltre quello fissato nella sottoscrivenda convenzione, in quanto gli oneri si intendono nella stessa ricomprese.

Fanno parte del servizio e non daranno comunque diritto al pagamento di competenze ulteriori, ad eccezione delle eventuali spese vive sostenute e documentate purché previamente autorizzate dall'Ente: l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni e i pareri, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune, ivi comprese le richieste di risarcimento danni, comunque in connessione con vertenze giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, transazioni, ecc.. In tale contesto, ove richiesto, l'incaricato si obbliga ad effettuare attività preliminari ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali: istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, querele, pareri sulla eventuale convenienza o inopportunità di attivare o resistere ai giudizi, riscontri formali alle istanze di terzi, pareri sulle proposte di transazione, pareri sui provvedimenti

conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc.

Il servizio ed il corrispettivo attribuito comprende, omnia, oltre lo svolgimento delle attività sopra specificate, il rispetto dei seguenti obblighi/doveri/impegni:

- presenziare personalmente alle udienze, con possibilità di delega ad altro professionista di fiducia ed a proprie spese, per giustificati impedimenti derivanti da malattia o coincidenza di impegni anche di carattere personale, ma comunque in via eccezionale;
- reperibilità telefonica;
- personale presenza presso il Comune per almeno tre giorni al mese, senza facoltà di delega alcuna. In caso di RTP ovvero Studi Associati, la presenza dovrà avvenire ad opera del mandatario o di uno dei mandanti oppure dai professionisti componenti l'associazione professionale;
- partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Settori, il Segretario Comunale e gli Amministratori per la trattazione di problematiche varie;
- relazionare ogni quattro mesi sullo stato dei procedimenti giudiziari e sugli adempimenti, anche extraprocessuali, che si rendessero necessari ed opportuni per la migliore tutela dei diritti ed interessi dell'ente comunale rappresentato;
- segnalare, tempestivamente, il rischio di eventuale soccombenza nelle liti, con indicazione delle azioni di salvaguardia, anche extraprocessuali, ritenute più opportune ovvero della quantificazione delle spese che si possono astrattamente prevedere a carico dell'Ente;
- adottare le strategie processuali finalizzate alla rapida definizione dei procedimenti, salva l'autonomia nelle azioni garantita dalla legge professionale;
- trasmettere tempestivamente i provvedimenti giurisdizionali conclusivi dei giudizi, con particolare riferimento a quelli sfavorevoli all'Ente, predisponendo, in tali casi, una sintetica relazione, nella quale siano comunque indicati i tempi ed i modi per proporre impugnazione ovvero le astratte possibilità di successo nei successivi gradi di giudizio, nonché gli oneri economici conseguenti;
- Ogni altro servizio correlato, come dettagliatamente previsto dal capitolato che sarà parte integrante della procedura R.d.O. da effettuarsi su MEPA.

  Saranno compresi tra gli obblighi dell'affidatario del servizio, le proposte migliorative offerte in sede di gara, che in ogni caso si intenderanno comprese nel corrispettivo dell'appalto, al netto del ribasso offerto in sede di gara, e senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

  E' vietata la cessione del contratto, sotto pena di nullità.

4) **LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:** L'affidatario presterà la propria attività giuridico-legale presso il proprio studio legale, assicurando su richiesta dell'Ente la propria personale presenza presso il Comune, per come previsto al punto precedente.

5) **DURATA DELL'AFFIDAMENTO:** Il servizio avrà durata di **24 (ventiquattro) mesi** a partire dalla stipula del contratto/convenzione, prorogabile di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni o, comunque, non oltre l'espletamento di una nuova procedura di gara.

   Detto incarico, di natura esclusivamente professionale, non darà luogo a rapporto di impiego, né pubblico e né privato, per l'espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio privato e il rapporto con l'Ente sarà inquadrato giuridicamente come lavoro autonomo

professionalee non lavoro subordinato.

Allo scadere della convenzione, tutti i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della convenzione saranno affidati al professionista subentrante.

6) **VALORE DELL'AFFIDAMENTO:** Il corrispettivo per la prestazione professionale scaturisce dal ribasso offerto in sede di procedura selettiva sull'importo posto a base di gara e pari ad € 4.800,00 (quattromila ottocento/00) annui, IVA, CPA inclusi oltre oneri accessori o altra imposta dovuta perlegge.

Il compenso sarà versato ogni 4 (quattro) mesi, previa regolare effettuazione del servizio, trasmissione della relazione illustrativa di cui al precedente punto 3 (tre) e presentazione di regolare fattura elettronica.

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali ed esecutivi, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice competente, in favore dell'Ente, detratte le spese, saranno corrisposte al professionista solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. A tal fine, il Legale dovrà porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute, anche in fase esecutiva, senza necessità di ulteriore incarico. L'Ente si impegna inoltre a rimborsare al professionista le spese documentate e/o documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione etc.) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente convenzione.

Sarà riconosciuto al professionista:

- un terzo di dette spese e competenze, nel caso in cui l'attività sia stata prestata sin dalla fase iniziale e si sia profusa fino alla fase di assunzione della eventuale prova o, comunque, si sia conclusa prima della fase decisoria;
- metà dell'importo nel caso in cui l'attività svolta sia stata prestata sin dalla fase iniziale e si sia profusa fino a quella decisoria e sia stato depositato il provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio;
- l'intero importo nel caso in cui l'attività sia stata prestata per l'intero giudizio, dalla fase introduttiva a quella decisoria e il professionista abbiamo svolto anche la fase esecutiva di recupero del credito.

7. **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:** Possono partecipare alla presente procedura avvocati, singoli o associati (R.T.P.), nonché Studi Associati tra Avvocati, Società di Avvocati, Associazione tra professionisti, per i quali non ricorre alcuna delle cause di esclusione di seguito indicate.

Si richiamano, per opportuna conoscenza, le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 in materia di esclusione.

Art. 94 Cause di esclusione automatica	È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto

	articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessifinanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

	d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. 4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. 5. Sono altresì esclusi: a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

	e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.
Art. 95 Cause di esclusione non automatica	1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

	2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione. 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: a) il reato è stato depenalizzato; b) è intervenuta la riabilitazione; c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; e) la condanna è stata revocata.
Art. 96 Disciplina dell'esclusione	1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95. 2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo. 3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente: a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4. 4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6. 5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6. 6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto.

	A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. 7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto: a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale. 10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a); b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d); c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente: 1. dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

	2. dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cuila situazione escludente discenda da tale atto; 3. dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi. 11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio. 12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti. 13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate adun custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98. 15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Articolo 97 Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri: a) in sede di presentazione dell'offerta: 1. ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato; 2. ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

	b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta. 2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.
Articolo 98 Illecito professionale grave	1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h). 2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integritàdell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. 3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione

	fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: ✓ abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; ✓ bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; ✓ i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; ✓ i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; ✓ i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempotrascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa. 5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3. 6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore; b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

	d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche nondefinitivi; e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 delcodice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali opersonali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, ildecreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile diapplicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale; 7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente. 8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Il Professionista che sia componente di uno Studio Associato o di una Società di Avvocati può partecipare come professionista singolo a condizione che alla gara non partecipi anche lo Studio Associato o la Società di Avvocati di cui fa parte.

8. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** I requisiti di partecipazione sono:
   A. ESSERE cittadino italiano o di altro stato membro dell'U.E.;
   B. ESSERE in possesso dei diritti politici e civili;
   C. NON ESSERE interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
   D. NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e cioè NON è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati:
      1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
      2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635del codice civile;

3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea;
4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decretolegislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

E. NON aver subito provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
F. NON aver subito sentenze o decreti relativi ai casi indicati al precedente punto D;
G. NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
H. NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in relazione alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
I. NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo indicati dall'art. 94, del D. Lgs. n. 36/2023 (salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni);
J. NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, elencati, a titolo esemplificativo, art.94 del D. Lgs. n. 36/2023;
K. NON trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 non diversamente risolvibile;
L. NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
M. NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come indicato al comma 5, lett. h), dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
N. DI ESSERE in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (v. art. 17 L. n.68/1999);
O. NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centrodecisionale, così come previsto, dall'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
P. DI ESSERE in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e adeguata esperienza

professionale nello specifico campo dell'attività, alla data di pubblicazione del bando;

Q. NON ESSERE stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
R. NON intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati;
S. NON trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. n°165/2001;
T. NON rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso il Comune di Ciminà;
U. NON essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
V. NON essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
W. NON essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da questa Amministrazione comunale;
X. NON avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
Y. NON avere in corso vertenze contro il Comune a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi, ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento del servizio.
Z. ESSERE iscritti o impegnarsi ad iscriversi al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione al BANDO "Servizi" CATEGORIA "Servizi professionali legali e normativi".

9. **REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI DI PARTECIPAZIONE:** Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
   a) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza;
   b) Abilitazione all'esercizio della professione forense e iscrizione all'Albo degli avvocati da non meno di 5 (cinque) anni;
   c) Nel caso di Associazione tra Avvocati, Studi Associati, Società tra Avvocati e R.T.P., il presente requisito deve essere posseduto come segue:
      - per le Associazione tra Avvocati, almeno dell'Avvocato mandatario;
      - per gli Studi Associati di Avvocati, da almeno uno dei componenti lo Studio Associato;
      - per le Società di Avvocati, dal Legale Rappresentante della Società, ovvero da uno dei Soci di maggioranza dotato del potere di rappresentanza;
      - per le R T P, almeno dall'Avvocato mandatario.
   d) Iscrizione alla Cassa di Assistenza e Previdenza forense;
   e) Essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale obbligatoria, conforme al decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 avente un massimale di almeno 500.000,00 (cinquecentomila) euro o impegnarsi a sottoscriverla prima dell'effettivo affidamento del servizio.

10. **IMPEGNI E CONDIZIONI PARTICOLARI:** Ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:

a) di impegnarsi a presenziare personalmente alle udienze relative ai giudizi patrocinati a nome e nell'interesse del Comune, con facoltà di delega limitata ai soli casi dell'impedimento per malattiao del concomitante impegno in altro luogo, sempre per conto del Comune;
b) di rinunciare, entro la data fissata per la stipula della convenzione, a vertenze in corso contro il Comune a difesa delle proprie ragioni o di terzi;
c) di impegnarsi a non assumere per tutta la durata della convenzione alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, sia di natura giudiziale che stragiudiziale contro il Comune;
d) di aver preso piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di cui al presente procedimento di gara e degli altri documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati;
e) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni, il candidato verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolta di diritto dal Comune, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ss.mm.ii., dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e permanere durante tutto il periodo di validità della Convenzione.

La mancanza o l'omessa indicazione anche di un solo requisito tra quelli sopra indicati determina l'esclusione della domanda.

11. **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:** Domanda di partecipazione, coma da modello allegato.

12. **MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:** Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono trasmettere apposita domanda di partecipazione nei termini sotto indicati.

Tutti gli operatori che avranno presentato istanza di partecipazione e che, all'atto della stessa, saranno in possesso dei requisiti richiesti, verranno invitati a presentare la propria offerta mediante RdO sul portale dedicato MEPA - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione.

La domanda di partecipazione, sottoscritta esclusivamente con firma digitale, a pena di esclusione, dovrà pervenire, unicamente a mezzo PEC:

a) entro le ore 12.00 del giorno 02/04/2024;
b) all'indirizzo di posta certificata dell'Ente: comunecimina@asmepec.it;
c) dovrà recare in oggetto la seguente dicitura "*Servizio assistenza stragiudiziale, difesa e rappresentanza processuale Comune di Ciminà*";
d) dovrà essere composta da un unico file in formato pdf cades.

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati e con le modalità suddette.

Non saranno ammessi alla partecipazione gli operatori economici che, seppure manifestino l'interesse a partecipare, dichiarino di non possedere i requisiti generali e di qualificazione richiesti.

La partecipazione alla fase di selezione non costituisce prova del possesso dei suddetti

requisiti, i quali saranno oggetto di apposita verifica nell'ambito della presentazione dell'offerta.

13. **TRATTAMENTO DATI PERSONALI:** Il titolare del trattamento è il Comune di Ciminà – Area Amministrativa– Via Imbriani, 13 - 89040 – Ciminà, pec comunecimina@asmepec.it – mail uffdem.cimina@tiscali.it tel. 0964.334012. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 3 del G.D.P.R. (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

14. **PUBBLICAZIONE AVVISO**: La presente Manifestazione di Interesse viene pubblicata all'albo pretorio on-line nella sezione avvisi e bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Ciminà.

ALLEGATI: Schema domanda di partecipazione.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maria Lucia Varacalli